



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Cosmo **SCIANCELEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio sull'**appello principale** iscritto al **n. 61118** del Registro di Segreteria, promosso dai sigg.ri:

1) CASSANI Diego Federico (C.F.: CSSDFD56R07F205R), nato a Milano il 7 ottobre 1956;

2) BRAGANTI Mara Nadia (C.F.: BRGMND56P63F205V), nata a Milano il 23 settembre 1956;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Chiara Marchetti (pec: avvmariachiaramarchetti@puntopec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Milano, Via Solferino n. 7 ed all'indirizzo pec sopra indicato, come da procura alle liti in atti (nell'atto d'appello è indicato come difensore anche l'Avv. Giovanni

	SENT. 111/2025	
	Maria Soldi-pec: giovannimaria.soldi@milano.pecavvocati.it- che	
	però non risulta cassazionista)	-appellanti;
	contro	
	- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per Regione Marche, in persona del Procuratore	
	regionale <i>pro-tempore</i>	
	- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale <i>pro-tempore</i> ;	
	appellate;	
	e nei confronti di	
	1) Fallimento DUOMO G.P.A. s.r.l. , in persona del Curatore	
	Fallimentare Avv. Rita Roberto con studio in Milano, Via Caradosso	
	n. 8 - contumace;	
	2) CASSANI Denise Federica Fredi (C.F.: CSSDSF60A56F205K)	
	- rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pina Blanco, con studio in	
	Milano, Via Soperga n. 13, presso il quale è elettivamente	
	domiciliata in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di	
	costituzione e risposta pervenuta in data 24 settembre 2024	
	(indirizzo PEC: mariapina.blanco@milano.pecavvocati.it);	
	3) SALVONI Maria Vittoria (C.F.: SVLMVT57T65C615C) -	
	rappresentata e difesa, in primo grado, dagli Avv.ti Roberto Tiberi	
	e Paolo Tittarelli (pec: roberto.tiberi@pec-ordineavvocatiancona.it;	
	avv.tittarelli@pec.giuffre.it)	controinteressati;
	per la riforma	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	2	

Regione Marche, n. 33/2023, depositata il 5 luglio 2023 e notificata

a mezzo *pec* il 2 agosto 2023 (nei confronti dei sigg.ri Cassani Diego

Federico e Braganti Mara Nadia);

e

-nel giudizio sull'**appello incidentale** iscritto al n. **61118** del

Registro di Segreteria, proposto dalla:

-Procura regionale presso la Sezione giur.le per le Marche

contro

-CASSANI Denise Federica Fredi (C.F.: CSSDSF60A56F205K) -

rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pina Blanco, con studio in

Milano, Via Soperga n. 13, presso il quale è elettivamente

domiciliata in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di

costituzione e risposta pervenuta in data 24 settembre 2024

(indirizzo PEC: mariapina.blanco@milano.pecavvocati.it);

nonché nei confronti di

1) CASSANI Diego Federico (C.F.: CSSDFD56R07F205R), nato a

Milano il 7 ottobre 1956;

2) BRAGANTI Mara Nadia (C.F.: BRGMND56P63F205V), nata a

Milano il 23 settembre 1956;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Chiara Marchetti

(pec: avvmariachiaramarchetti@puntopec.it) ed elettivamente

domiciliati presso lo studio della stessa in Milano, Via Solferino n. 7

e all'indirizzo pec sopra indicato, come da procura alle liti in atti

(nell'atto d'appello è indicato come difensore anche l'Avv. Giovanni

Maria Soldi-pec: giovannimaria.soldi@milano.pecavvocati.it- che

	SENT. 111/2025	
	però non risulta cassazionista) –	
	<i>appellanti principali ed appellati incidentali;</i>	
	3) Fallimento DUOMO G.P.A. s.r.l. , in persona del Curatore	
	Fallimentare Avv. Rita Roberto con studio in Milano, Via Caradosso	
	n. 8 – contumace – <i>controinteressata non appellante;</i>	
	4) SALVONI Maria Vittoria (C.F.: SVLMVT57T65C615C) –	
	rappresentata e difesa, in primo grado, dagli Avv.ti Roberto Tiberi	
	e Paolo Tittarelli (pec: roberto.tiberi@pec-ordineavvocatiancona.it;	
	avv.tittarelli@pec.giuffre.it) - <i>controinteressata</i>	
	<i>per la riforma</i>	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Marche, n. 33/2023, depositata il 5 luglio 2023, nella parte	
	in cui ha assolto la sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi;	
	VISTI gli atti d’appello e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 17 aprile 2025, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, dott. Giovanni Luca Triolo: il Magistrato	
	relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l’Avv. Alessandro Lodato, su delega	
	dell’Avv. Maria Pina Blanco, per la sig.ra Cassani Denise Federica	
	Fredi e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice	
	Procuratore generale Attilio Beccia, non comparsi gli appellanti	
	principali;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Regione Marche ha in primo luogo rigettato la richiesta	
	4	

di sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, le eccezioni di nullità della citazione (per mancata corrispondenza tra invito a dedurre e citazione e per genericità e indeterminatezza della domanda), nonché l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

Nel merito, ha accolto la domanda attorea nei confronti di taluni convenuti, condannando, in particolare, la **soc. DUOMO GPA srl in fallimento** (rimasta contumace) e i sigg.ri **CASSANI Diego Federico** (socio e, dal 2000 al 2017, alternativamente amministratore unico e presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione) e **BRAGANTI Mara Nadia** (moglie di Cassani Diego, procuratore speciale e, dal 26 luglio 2014 al 13 aprile 2015, membro del consiglio di amministrazione) al pagamento, in solido tra di loro e in favore del Comune di **Camerata Picena**, della somma complessiva di **euro 26.250,51**, oltre accessori di legge (rivalutazione monetaria e interessi legali).

La medesima sentenza ha, per contro, rigettato la pretesa erariale nei confronti delle altre convenute, ovvero:

-la sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi** (sorella di Cassani Diego, socia e, dal 2001 al 2017, procuratore), ritenendo che la sentenza di assoluzione adottata, con la formula "*non aver commesso il fatto*", nell'ambito del parallelo procedimento penale sugli stessi fatti qui in rilievo (ovvero, la sentenza del Tribunale di Milano n. OMISSIS, irrevocabile per Cassani Denise dal 22 ottobre 2022), esplicasse effetti immediati e diretti, ex art. 652 c.p.p., nel

presente giudizio di responsabilità amministrativa (pag.50 della sentenza gravata);

-la sig.ra **SALVONI Maria Vittoria** (funzionaria comunale), ritenendo non sussistente la contestata colpa grave in relazione all'ipotizzata responsabilità sussidiaria (con addebito in citazione di un danno pari a euro 19.902,62).

La sentenza attiene a una ipotesi di danno erariale connessa, da un lato, al riversamento nell'arco temporale 2014/2017, in favore del menzionato Comune e da parte della predetta società, quale concessionaria del relativo servizio di riscossione, rendicontazione e riversamento, di una parte soltanto degli importi dei tributi incassati a titolo di imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e di diritti sulle pubbliche affissioni e, dall'altro, all'omesso riversamento, da parte della medesima concessionaria, di tutte le somme dovute all'Ente, relativamente al terzo e quarto trimestre dell'anno 2016 e all'esercizio 2017.

1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza, la pretesa attorea trae origine dalla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche n. 76/2020, che aveva definito il giudizio per resa di conto promosso nei confronti della "Duomo", quale concessionaria incaricata dell'espletamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2017, in base alla convenzione stipulata in data 9/5/2014 con il Comune di Camerata Picena.

Il giudizio si era concluso con declaratoria d'improcedibilità, in ragione della "...*impossibilità della compilazione del conto per carenza della relativa documentazione, circostanza che determinava l'inutilità dell'attribuzione ad un terzo dell'incarico per la compilazione d'ufficio*".

All'esito dei conseguenti approfondimenti, la Procura regionale segnalava che la vicenda era oggetto di un parallelo procedimento penale, incardinato presso il Tribunale di Milano, e che la "Duomo" era stata dapprima sospesa dall'Albo dei concessionari della riscossione in data 15/6/2017, quindi cancellata in data 14/9/2017.

La medesima società aveva presentato istanza per accedere al "concordato preventivo in continuità", poi era stata sottoposta ad Amministrazione Straordinaria e, infine, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 996 del 21/12/2018.

Il richiamato procedimento penale sfociava nei seguenti provvedimenti:

a) sequestro preventivo dei beni per euro 8.000.000,00, autorizzato con decreto del GIP del 30.6.2017;

b) rinvio a giudizio dei sigg.ri CASSANI Diego Federico, BRAGANTI Mara Nadia e CASSANI Denise Federica Fredi, disposto con decreto del GUP del 14 novembre 2019, per i delitti di peculato, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta (esclusa per la sola sig.ra CASSANI Denise la fattispecie di bancarotta).

In particolare, gli imputati venivano accusati, in concorso tra loro:

-di essersi appropriati, avendone la disponibilità come concessionari

del servizio di riscossione, di fondi per circa 8 milioni di euro,

omettendone il riversamento ai numerosi Comuni per conto dei

quali erano stati riscossi (peculato ex art. 314 c.p.);

-di aver prodotto, con artifici e raggiri, una falsa rappresentazione

dei conti dedicati alla gestione delle imposte riscosse (truffa

aggravata in danno di enti pubblici ex art. 640, commi 1 e 2, c.p.);

-di aver cagionato il fallimento della società DUOMO GPA srl,

distraendo dalle casse della società, e a proprio vantaggio, rilevanti

somme di denaro (bancarotta fraudolenta ex art. 223 del R.D. n.

267/42);

c) provvedimento di separazione della posizione della soc. DUOMO

GPA srl, la quale, in relazione al contestato illecito amministrativo

ex artt. 5, 6, 24 e 25 d.lgs n. 231/01, chiedeva la definizione del

giudizio con rito alternativo;

d) sentenza n. OMISSIS, depositata il 6 settembre 2022, con la

quale il Tribunale penale di Milano, per quanto di specifico rilievo in

questa sede:

-condannava i sigg.ri CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara

Nadia alla pena, rispettivamente, di anni 6 e anni 4 di reclusione

per i reati di peculato e di bancarotta fraudolenta (capi A e C

dell'imputazione), dichiarando la prescrizione per il delitto di truffa

aggravata (capo B dell'imputazione);

-assolveva CASSANI Denise, con la formula "*per non aver*

commesso il fatto", in relazione ai reati a lei ascritti.

La sentenza passava in giudicato per Cassani Denise in data 22

ottobre 2022, mentre risultava ancora pendente, al momento del deposito dell'atto di citazione e della stessa decisione qui impugnata, l'appello proposto da Cassani Diego e da Braganti Mara Nadia;

e) sentenza in data 13 novembre 2020, depositata il 4 febbraio 2021, con la quale il GUP presso il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato a tale scopo attivato, previa affermazione della relativa responsabilità, condannava la soc. DUOMO al pagamento della sanzione pecuniaria finale di 400 quote per euro 1.000,00 ciascuna, per un totale di euro 400.000,00, con confisca del relativo profitto, individuato in euro 1.561.910,80.

Sulla scorta delle risultanze delle complessive indagini svolte, la Procura regionale provvedeva a illustrare le caratteristiche e le modalità del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, che era stato espletato dalla "Duomo" per conto del Comune di Camerata Picena (oltre che di altri Enti), nonché i termini della relativa convenzione, stipulata tra le parti in data 9.5.2014.

Sottolineava, in particolare, l'esistenza del cd. "sistema Cassani", ossia di un metodo ideato e coordinato, secondo le contestazioni attoree, da Cassani Diego Federico.

Il predetto sistema, attraverso una persistente e dolosa confusione gestionale dei tributi incassati per conto dei vari Comuni, avrebbe consentito alla Duomo (con chiari risvolti sulle poste di bilancio) di minimizzare le rendicontazioni dei tributi riscossi per i cosiddetti "Comuni ad aggio" (operazione che avrebbe permesso un

abbattimento percentuale dell'imponibile e - in base alla normativa attualmente vigente - una minore esposizione in termini di IVA) e, parallelamente, di aumentare, al netto del compenso dovuto alla società concessionaria, le rendicontazioni dei tributi riscossi per i cosiddetti "Comuni a canone fisso" (operazione che avrebbe determinato una maggiore disponibilità di fondi da non rendicontare).

Funzionale alla realizzazione degli scopi illeciti sarebbe stata l'alterazione del programma di gestione dei tributi minori, denominato "Parsec", mediante una procedura algoritmica che avrebbe consentito di modificare e falsificare le scritture contabili da esibire ai singoli Comuni, così alterando le rendicontazioni, modificando i dati e omettendo o, comunque, riducendo i riversamenti dovuti ai singoli Comuni, a esclusivo vantaggio della società concessionaria e dei soggetti che per essa hanno agito.

Con specifico riferimento al Comune di Camerata Picena, sarebbe emerso il mancato riversamento, da parte della Duomo, dei tributi riscossi per suo conto, in misura integrale (terzo e quarto trimestre dell'esercizio 2016 ed esercizio 2017) o parziale (periodo 2014/2017).

Ciò in contestata violazione dell'obbligo, nascente dalla convenzione del 9 maggio 2014, di versare al Comune gli importi riscossi, al netto dell'aggio concordato, a scadenze trimestrali posticipate, entro venti giorni dalla scadenza del trimestre solare.

Di qui l'ipotizzato danno erariale, per complessivi **euro 26.250,51**,

quale risultante, nella prospettazione attorea, dalla sommatoria di due voci:

a) danno rappresentato dalla mancata entrata nel bilancio del Comune delle somme di pertinenza, concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, riscosse dalla "Duomo" e dalla stessa non riversate, con riferimento al terzo e al quarto trimestre del 2016 e all'anno 2017.

Tale partita di danno (indicata come "Totale I") veniva quantificata in complessivi **euro 19.902,62**, secondo le modalità analiticamente illustrate in citazione (pagg. 37 e ss).

Nello specifico, agli importi relativi al terzo e quarto esercizio 2016 (quali risultanti dalla richiesta del Comune d'insinuazione al passivo della società DUOMO del 31 luglio 2018, prot. n. 4359; vedasi altresì prospetto riportato quale all. B alla nota del 31 luglio 2018, prot. n. 4541 indirizzata alla Procura regionale nonché prospetti di liquidazione competenze del 11 novembre 2016 inoltrate dalla soc. Duomo al Comune), veniva aggiunto l'importo di euro 15.747,84 relativo all'esercizio 2017, a sua volta ottenuto calcolando, in assenza di rendicontazione per tale ultimo esercizio, la media degli importi delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, riportati nei bilanci consuntivi del Comune, per gli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 e 2016 (all. 11 all'atto di citazione; card n. 62 del fascicolo informatico di I grado).

In ogni caso, tali importi venivano computati al lordo dell'aggio previsto in convenzione, sul presupposto della non riconoscibilità

dello stesso a fronte delle gravi condotte antigiuridiche serbate nello svolgimento del servizio di concessione;

b) danno rappresentato dalle differenze tra quanto legittimamente dovuto all'Ente e quanto, invece, oggetto di riversamento da parte della concessionaria, a seguito delle alterazioni/modificazioni dei dati del riscosso, verificatesi per tutta la durata della convenzione (2014/2017).

A tal riguardo, la Procura sosteneva la necessità di quantificare tale pregiudizio economico (non considerato dal Comune nella domanda di insinuazione al passivo) in un importo corrispondente ad almeno il 10% annuo degli importi dei tributi, come desumibili dai rispettivi rendiconti annuali del Comune (eccetto che per l'esercizio 2017, con riferimento al quale si procedeva al computo con le modalità sopra indicate), in base al prospetto di calcolo puntualmente riportato in citazione (pag. 40), così ottenendosi (totale II) l'ulteriore importo di **euro 6.347,89**.

Pertanto, il danno risarcibile subito dal Comune di Camerata Picena veniva complessivamente indicato dalla Procura in euro 26.250,51 (euro 19.902,62 + euro 6.347,89).

Il medesimo danno veniva addebitato, a titolo di responsabilità principale dolosa e solidale, alla soc. "Duomo" srl, a Cassani Diego Federico, a Braganti Mara Nadia e a Cassani Denise Federica Fredi, mentre per il minore importo di euro 19.902,62 veniva chiamata a risponderne, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, anche la sig.ra Salvoni.

1.b) Tutti i convenuti si costituivano in giudizio, con esclusione della

sola soc. Duomo srl in fallimento, formulando diverse eccezioni e

dispiegando articolate argomentazioni difensive.

Nondimeno, la Sezione territoriale, con la decisione qui impugnata,

dopo aver rigettato le richieste ed eccezioni preliminari, ha, in primo

luogo, ritenuto acclarata la qualità di agente contabile rivestita nella

fattispecie all'esame dalla "Duomo" (in virtù della convenzione

stipulata con il Comune di Camerata Picena in data 9/5/2014,

mediante la quale è stato regolamentato il servizio di accertamento

e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle

pubbliche affissioni per il quadriennio 2014/2017), così come la

responsabilità contabile della stessa, riconducibile all'omesso

riversamento, nelle casse dell'Ente, degli importi dovuti, senza la

produzione di alcuna giustificazione degli ammanchi riscontrati.

Allo stesso tempo ha ritenuto fondate le contestazioni elevate a

carico di Cassani Diego Federico e di Braganti Mara Nadia,

richiamando i precedenti pronunciamenti di altra Sezione

territoriale su vicende del tutto sovrapponibili a quella oggetto del

presente giudizio.

Nello specifico, il primo giudice ha ravvisato la ricorrenza, anche

nella fattispecie riguardante il Comune di Camerata Picena, di gravi

illeciti amministrativo-contabili, *"considerato che, nell'ambito*

dell'unitario sistema fraudolento (cosiddetto "sistema Cassani"), da

essi architettato a danno di numerosi Enti locali, ampiamente

illustrato anche nella "parte in fatto" della presente sentenza, gli

odierni convenuti Cassani Diego e Braganti Mara, ingerendosi nel maneggio di denaro pubblico, hanno concorso al mancato riversamento al suddetto Comune ed alla distrazione di cospicue somme di natura tributaria, ad esso dovute” (così, pag. 45 della decisione gravata).

Tutto ciò a maggior ragione alla luce del fatto che i già menzionati convenuti non avrebbero addotto alcuna specifica argomentazione, idonea a confutare in maniera plausibile e convincente le prospettazioni della Procura in ordine alla sussistenza delle contestate condotte antigiuridiche, produttive del danno arrecato al Comune di Camerata Picena.

E invero a tale Ente, dapprima e per varie annualità, sarebbero state riversate (previa alterazione dei dati contabili di riferimento) somme in misura inferiore rispetto ai tributi riscossi dalla “Duomo” per suo conto e poi, nell’ultimo periodo (3° e 4° trimestre dell’esercizio 2016 ed esercizio 2017), addirittura non sarebbe stato riversato alcunché.

Infine, la Sezione territoriale ha escluso la responsabilità tanto della sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi**, valorizzando in suo favore l’assoluzione definitiva intervenuta in sede penale, quanto della sig.ra **SALVONI Maria Vittoria**, nelle cui condotte (consistite, nell’impostazione attorea, nella mancata adozione di iniziative volte a salvaguardare, in maniera adeguata, le ragioni creditorie comunali) non è stato ravvisato l’elemento soggettivo della colpa grave.

2. Avverso la richiamata sentenza n. 33/2023 hanno proposto appello principale, con unico atto notificato il 4 ottobre 2023 (tanto nei confronti della Procura contabile, sia regionale che generale, quanto nei confronti degli appellati Fallimento DUOMO GPA srl, CASSANI Denise Federica Fredi e SALVONI Maria Vitoria) e depositato il 27 ottobre 2023, i sigg.ri **CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara Nadia**, con il patrocinio degli Avv.ti Maria Chiara Marchetti e Giovanni Maria Soldi (quest'ultimo risultato non cassazionista), formulando i seguenti motivi di impugnativa:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, NECESSITÀ DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE EX ART. 106 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE E, IN SUBORDINE, OPPORTUNITÀ' DI SOSPENSIONE DEL MEDESIMO

Gli appellanti hanno censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale.

Hanno, in particolare, sostenuto che nella fattispecie all'esame ricorrerebbe una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in quanto la definizione del procedimento penale costituirebbe un antecedente logico-giuridico dal quale dipenderebbe la decisione della presente controversia.

Il substrato fattuale e giuridico su cui si basa il procedimento contabile risulterebbe, infatti, oggettivamente e soggettivamente coincidente con i fatti oggetto dell'accertamento penale.

Ciò sarebbe confermato dalla lettura dei capi d'imputazione penale, dai continui riferimenti al processo penale presenti nell'atto di citazione del Procuratore regionale ma, soprattutto, dal fatto che il predetto baserebbe le proprie accuse esclusivamente sugli atti delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale n. 43433/2016 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Milano, senza alcuna valutazione autonoma.

A tale ultimo riguardo, gli appellanti hanno ribadito che:

- gli atti delle indagini preliminari non costituiscono prove ma meri elementi che fondano l'accusa in giudizio;
- le prove si formano solo nel dibattimento penale che è in corso di svolgimento;
- le intercettazioni effettuate nel procedimento penale non sarebbero utilizzabili nel procedimento contabile.

Tali considerazioni dimostrerebbero, in modo inequivoco, il legame indissolubile delle argomentazioni poste a fondamento della contestazione contabile con gli atti di indagine del procedimento penale.

In ogni caso, ove non si ritenesse sussistere un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c., vi sarebbe l'assoluta opportunità di sospendere il presente giudizio contabile almeno sino all'esito definitivo del procedimento penale.

Ciò al fine di scongiurare il rischio di addivenire a un inaccettabile, quanto ingiusto, contrasto di giudicati;

II. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, NULLITA'

DELL'ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 164 COMMA 4 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 163 COMMA 3 N. 3 C.P.C. E ALTRESÌ ALL'ART. 86, COMMA 6, CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.

Gli appellanti hanno censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità della domanda, ai sensi dell'art. 86, comma 6, c.g.c., letto in correlazione con il precedente comma 2, lett. e), del medesimo art. 86 c.g.c..

Sul punto, essi hanno rappresentato che avrebbero potuto svolgere una difesa ben diversa e molto più puntuale qualora fosse stato loro consentito di comprendere a quale titolo erano stati chiamati a rispondere nel presente procedimento.

Si sono, dunque, lamentati dell'assenza di chiarezza in ordine al titolo di responsabilità loro imputata, in quanto:

a) la sentenza sarebbe silente sul punto;

b) nell'atto di citazione della Procura regionale si tratterebbe genericamente della responsabilità della società Duomo srl per non aver riversato delle imposte riscosse ai Comuni per conto dei quali operava, senza una specifica censura nei confronti dei sigg.ri Cassani e Braganti, i quali parrebbero essere stati convenuti in giudizio sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva connessa alla carica.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto, negli anni in contestazione, la gestione ordinaria della società sarebbe stata affidata al Direttore

generale, signor OMISSIS, al quale sarebbe stata demandata

anche la gestione dei rapporti con i Comuni nell'ambito delle diverse

convenzioni esistenti.

Inoltre, nell'atto di citazione risulterebbe assolutamente incerto il

titolo – *causa petendi* – su cui si fonderebbe la responsabilità degli

appellanti.

E invero, in maniera asseritamente contraddittoria, la Procura

contabile, da un lato parrebbe convenire in giudizio gli appellanti

per i ruoli formali rivestiti all'interno della società Duomo (senza

alcuna specificazione dei profili di responsabilità, della condotta, del

nesso di causa e dell'elemento soggettivo, ascrivibili agli stessi),

dall'altro ne ravviserebbe la responsabilità in qualità di "agenti

contabili di fatto", per aver gestito a titolo personale risorse

pubbliche, senza, però, specificare in alcun modo le modalità di tale

personale gestione e senza indicare neppure una fonte di prova che

avvallerebbe tale assunto.

In definitiva, le accuse (asseritamente) contraddittorie formulate

nell'atto di citazione, impedirebbero a oggi di comprendere a quale

titolo siano stati chiamati a rispondere i sigg.ri Cassani e Braganti

nel presente procedimento, in particolare:

-se in qualità di amministratori della società Duomo (la Braganti,

peraltro, sarebbe stata solo consigliera di amministrazione per

pochi mesi) e in questo caso per una sorta di responsabilità

oggettiva (attesa la lamentata assenza di ogni specificazione

nell'atto di citazione circa i comportamenti dolosi o gravemente

colposi, causativi di danno, ai medesimi imputabili) ovvero se in

qualità di "agenti contabili di fatto" e dunque per un titolo

palesamente errato perché inapplicabile alla fattispecie.

Sussisterebbe pertanto a loro avviso l'assoluta incertezza e

indeterminatezza della *causa petendi* rispetto alle posizioni dei

sigg.ri Cassani e Braganti, con conseguente nullità dell'atto di

citazione;

III. INSUSSISTENZA DI QUALSIASI PROVA DI

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE IN CAPO

AI SIGNORI CASSANI DIEGO FEDERICO E BRAGANTI MARA.

Gli appellanti si sono lamentati dell'assenza di qualsiasi prova circa

la sussistenza di responsabilità amministrativo – contabile in capo

alla società Duomo srl e *a fortiori* in capo ai sigg.ri Cassani e

Braganti.

Ciò emergerebbe sia dalla lettura dell'atto di citazione che dai

documenti *ex adverso* prodotti, atteso che le uniche fonti di prova,

alla base delle contestazioni della Procura contabile, sarebbero

rappresentate dagli atti delle indagini preliminari relative al

parallelo procedimento penale, a oggi non definitivamente

concluso.

Tali atti, però, costituirebbero delle mere fonti di prova, in grado di

trovare un riscontro, non suscettibile di modificazioni, solo con una

sentenza di condanna passata in giudicato;

IV. INSUSSISTENZA DI PROVE CIRCA LA CONDOTTA

ILLECITA DEI SIGNORI CASSANI E BRAGANTI.

Gli appellanti hanno sostenuto l'assenza di prove circa la condotta illecita dei sigg.ri Cassani e Braganti.

La sentenza gravata avrebbe errato nel ritenere dimostrata l'operatività, all'interno della Duomo, del c.d. "sistema Cassani", facendo leva esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate da alcuni soggetti, innanzi al Pubblico Ministero nel procedimento penale.

Tali dichiarazioni, però, costituirebbero meri indizi, destinati ad acquisire valenza probatoria di responsabilità, solo se confermati nel contraddittorio tra le parti processuali e divenuti definitivi all'esito di una sentenza non più impugnabile (ipotesi non ricorrente nella fattispecie all'esame);

V. ERRONEITA' DELLA SOMMA RICHIESTA A TITOLO DI DANNO.

Gli appellanti hanno contestato la ricostruzione del danno operata dalla Procura contabile (e condivisa dal primo giudice), la quale non rivestirebbe alcun valore probatorio e non sarebbe suffragata da alcuna analisi tecnica.

Hanno, dunque, reiterato l'istanza di CTU già formulata in primo grado e finalizzata a quantificare l'eventuale danno subito dal Comune di Camerata Picena;

VI. MANCATA QUANTIFICAZIONE DELLA PRESUNTA QUOTA DI DANNO ASCRIVIBILE A CASSANI DIEGO E A BRAGANTI MARA. - ASSENZA NEL CASO DI SPECIE DI UNA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA I CONVENUTI.

Gli appellanti hanno censurato la decisione gravata nella parte in

cui ha statuito la condanna dei convenuti a titolo di responsabilità

solidale, senza fare applicazione della regola, propria della

responsabilità erariale, della parziarietà e divisibilità dell'addebito.

Quest'ultima consentirebbe, infatti, per l'ipotesi di fattispecie

plurisoggettive, di ripartire il danno erariale, a fini risarcitori, tra i

vari corresponsabili, in ragione dell'apporto causale di ognuno di

essi alla produzione del danno medesimo.

In conclusione, gli appellanti hanno chiesto, in riforma della

decisione gravata:

preliminarmente

a) di disporre la sospensione del presente procedimento in attesa

dell'esito definitivo del procedimento penale;

b) di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per cui è

causa;

nel merito

c) di assolvere i sigg.ri Diego Federico Cassani e Mara Nadia

Braganti da qualsiasi imputazione contro i medesimi pronunciata

nel giudizio di primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto

e comunque non provata;

in via subordinata:

d) nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di

un danno erariale, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua

massima estensione, di ridurre proporzionalmente la

quantificazione dell'asserito danno erariale imputato ai sigg.ri Diego

Federico Cassani e Mara Nadia Braganti.

In ogni caso, con vittoria delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

3. La Procura regionale per la Regione Marche ha proposto, con atto notificato il 30 novembre 2023 e depositato il 4 dicembre 2023, appello incidentale avverso la sentenza n. 33/2023, nella parte in cui ha rigettato la domanda erariale nei confronti di **CASSANI Denise Federica Fredi**.

L'organo requirente ha provveduto, in primo luogo, a un analitico esame dei motivi di doglianza formulati con l'appello principale dei sigg.ri Cassani Federico Diego e Braganti Mara Nadia, al fine di farne risaltare l'infondatezza.

Ha, dunque, chiesto il rigetto integrale del predetto gravame, con conferma, *in parte qua*, della sentenza impugnata.

Allo stesso tempo, la Procura ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 33/2023 nella parte in cui ha disatteso, per le ragioni già enunciate, la pretesa erariale nei confronti della sig.ra

CASSANI Denise Federica Fredi, deducendo, quale motivo di doglianza: "**Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 652 c.p.p., travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla condotta illecita a carico di Cassani Denise**".

E invero, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente e falsamente applicato, nella presente fattispecie, la norma di cui all'art. 652 c.p.p., limitandosi a recepire il mero *decisum* penale, sul presupposto dell'identità del materiale probatorio e senza avvedersi

della necessità di provvedere, nei due diversi ambiti, a distinte valutazioni del medesimo corredo probatorio, in relazione ai differenti elementi costitutivi della responsabilità penale e amministrativa.

In realtà, secondo l'Attore pubblico, proprio la diversità ontologica degli elementi costitutivi delle due responsabilità avrebbe impedito di dare rilievo, in questa sede, all'assoluzione penale di Cassani Denise *"per non aver commesso il fatto"*.

Nella presente fattispecie, il primo giudice non avrebbe preso adeguatamente in considerazione gli elementi costitutivi dell'illecito contabile nei confronti di Cassani Denise, in quanto:

- sarebbe stata acclarata dal giudicante in entrambe le sedi, penale e contabile, l'esistenza del fatto storico del mancato versamento di somme incassate per conto delle Amministrazioni pubbliche danneggiate;

- non ricorrerebbe l'ipotesi (non consentita) del risarcimento, due volte, del medesimo danno nella sua integralità;

- la figura di *"mera esecutrice"* delle indicazioni e delle direttive che provenivano dal fratello (Cassani Diego Federico) e dalla cognata (Braganti Mara Nadia), come ricostruita dal giudice penale, per quanto idonea a fondare la decisione di estraneità della sig.ra Cassani Denise rispetto ai fatti di reato, non potrebbe considerarsi

- automaticamente - sufficiente a escludere il concorso doloso della stessa nella causazione dell'evento dannoso e, soprattutto, delle sue conseguenze.

Sul punto, la Procura appellante ha evidenziato che i riscontri probatori acquisiti nel procedimento penale (liberamente valutabili dal giudice contabile secondo il proprio prudente apprezzamento, ex artt. 115 e 116 c.p.c.) dimostrerebbero la piena consapevolezza, in capo a Cassani Denise, dell'intero sistema fraudolento (c.d. Sistema Cassani) nell'attività di riscossione, così come la diretta disponibilità, da parte della stessa, delle provviste di denaro pubblico sui conti correnti postali dell'agente contabile ove queste confluivano (maneggio di denaro pubblico).

Più in particolare, sulla base dei numerosi riscontri presenti nel fascicolo penale acquisito (ivi comprese le dichiarazioni rese a SIT dai dipendenti della società e le intercettazioni telefoniche, all'uopo richiamate), non adeguatamente tenuti in considerazione nella sentenza di primo grado, risulterebbero acclarati, in capo alla Cassani, funzioni e compiti non meramente impiegatizi ed esecutivi. L'appellata, infatti, sarebbe stata a conoscenza delle modalità irregolari di gestione delle somme e avrebbe avuto, anche nel periodo 2014-2017, il maneggio del denaro riscosso dalla società, mantenendone, pur se con la "supervisione" della cognata, un autonomo potere dispositivo, tanto da avere la possibilità concreta di discostarsene.

Le conclusioni in questione non sarebbero smentite dalle dichiarazioni richiamate da Cassani Denise nella difesa svolta nel corso del giudizio di primo grado, dirette a sostenere, invece, la "marginalità" del ruolo assunto dalla stessa.

Ciò alla luce degli elementi costitutivi dell'illecito contabile e della natura della responsabilità di cui si tratta.

Conseguentemente, l'affidamento a Cassani Denise della gestione sia dei conti correnti postali, sui quali erano incassati i tributi, sia del conto in cui tali provviste confluivano poi giornalmente, le avrebbe consentito di "maneggiare" denaro pubblico in piena autonomia.

L'appellata sarebbe stata allora determinante nella produzione del danno erariale, almeno fino al 2015, quando in seguito all'aggravarsi della crisi societaria, la sig.ra Cassani Denise è stata assoggettata alle direttive della cognata Braganti Mara.

Peraltro, anche in tal ultimo periodo, la Cassani avrebbe dato seguito alle scelte decisionali adottate dal fratello e dalla cognata (dalle quali avrebbe avuto la possibilità di discostarsi), il che confermerebbe la piena consapevolezza, in capo alla stessa, del sistema fraudolento realizzato e adottato per drenare le entrate pubbliche.

Allo stesso modo, l'appellata Cassani, in qualità di socia della Duomo, non solo avrebbe taciuto sugli illeciti della gestione societaria ma anzi ne avrebbe tratto indebiti vantaggi personali e familiari.

La stessa, infatti, sarebbe stata pienamente coinvolta nell'organizzazione societaria, improntata, al di là delle cariche formali, a logiche familiari, con un sostanziale coinvolgimento di tutti i protagonisti, interessando anche il marito di Denise Cassani

(socio a sua volta della Duomo), attraverso: i drenaggi di risorse in favore della Mabra S.r.l.; i costosi benefit – automobili e utilizzo di carta di credito - ottenuti dal marito OMISSIS; l'alto tenore di vita condotto, tutti elementi alla base di condanne già statuite in sede contabile a carico di Cassani Denise (oltre che della Duomo e dei coniugi Cassani e Braganti) per altre vicende analoghe a quelle qui in rilievo.

Proprio il meccanismo degli svuotamenti automatici giornalieri, i riversamenti di denaro a favore di alcuni Enti e in danno di altri (in base alla tipologia contrattuale di ciascuno), i continui drenaggi di risorse verso la Mabra S.r.l. (di cui Cassani Denise era socia) o, comunque, la distrazione delle stesse a uso personale di tutti i compartecipi, non avrebbero potuto sfuggire all'attenzione della socia Cassani Denise, addetta alla gestione dei conti.

Per tali ragioni, la Procura regionale ha chiesto la riforma del capo della sentenza impugnato in via incidentale.

In conclusione, la Procura regionale ha chiesto:

- di rigettare l'appello principale proposto da Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia, con conferma della sentenza *in parte qua*;
- in accoglimento dell'appello incidentale, di riformare l'impugnata sentenza n. 33/2023 nella parte in cui ha assolto la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi;
- e, per l'effetto, di condannare la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi, in solido con Duomo G.p.a. S.r.l. in fallimento, Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia, al pagamento, in favore del

Comune di Camerata Picena, della somma di euro 26.250,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.

Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio in favore dello Stato.

4. Con articolata memoria pervenuta il 17 settembre 2024, la **Procura generale** ha formulato le proprie conclusioni.

L'organo requirente ha analiticamente esaminato i diversi motivi di doglianza dell'appello principale dispiegato dai sigg.ri CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara Nadia, affermandone l'infondatezza.

A tal fine, ha anche sottolineato l'intervenuta definizione del parallelo processo penale, rimarcando che la sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Milano è stata confermata, nei confronti dei coniugi Cassani, da quella della Corte d'appello di Milano OMISSIS del OMISSIS, depositata il OMISSIS(e passata in giudicato il OMISSIS), che ha preso atto del concordato in appello di cui all'art. 602, comma 1-bis, c.p.p.

Conseguentemente, avendo tale ultima decisione definitivamente confermato la condanna di primo grado (peraltro dopo aver espressamente sottolineato la sussistenza di una prova convincente circa il reato contestato e la sua riconducibilità agli imputati), al giudice d'appello si imporrebbe ora di valutare non tanto la sufficienza/insufficienza delle prove acquisite nel processo penale, ma l'efficacia – di giudicato – della sentenza penale di condanna,

alla stregua dell'art. 651 c.p.p.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto da Diego Federico CASSANI e Mara Nadia BRAGANTI, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di giudizio, e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Procura regionale per le Marche, con riforma, *in parte qua*, della sentenza gravata.

5. Con articolata comparsa pervenuta il 24 settembre 2024, la sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pina Blanco, si è costituita nel procedimento di appello incidentale avverso la sentenza n. 33/2023, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della propria assoluzione.

Sul punto, ha sostenuto che le motivazioni alla base della già menzionata assoluzione sarebbero il frutto di un ragionamento logico-giuridico esente da censure e conforme ai principi della nostra Carta costituzionale.

Ha ampiamente richiamato le argomentazioni già formulate in primo grado, in quanto asseritamente idonee a confutare le tesi dell'appello, ribadendo di essere stata assolta in sede penale con formula piena (per non aver commesso il fatto), per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità.

In particolare, il giudice penale avrebbe valorizzato il ruolo non decisorio della Cassani all'interno della soc. Duomo, quale confermato dalle convergenti dichiarazioni testimoniali.

Per contro, la Procura erariale avrebbe riconosciuto alla Cassani un

autonomo potere dispositivo, in assenza di ogni elemento di prova a sostegno della propria impostazione.

Le stesse dichiarazioni assunte a SIT (e puntualmente riportate alle pagg. 5 e ss della memoria) confermerebbero il ruolo solo impiegatizio della Cassani, quale mera esecutrice delle direttive impartite da altri (in particolare, la cognata Braganti), con conseguente, asserita impossibilità di configurare, in capo alla Cassani, la veste di agente contabile.

La sig.ra Cassani ha, dunque, evidenziato che la Procura contabile avrebbe spostato l'ottica in sede d'appello, assimilando la contestata responsabilità contabile non più alla figura dell'agente contabile, ma a quella di "mera esecutrice".

Ha aggiunto che, pur nella diversità delle funzioni del giudizio penale rispetto a quelle del processo contabile, qualora il danno perseguito nelle due sedi concerna i medesimi soggetti dal lato attivo e dal lato passivo, e si assuma derivante dai medesimi fatti materiali, potrebbe esservi una sola pronuncia giurisdizionale al riguardo, stante il fondamentale principio del *ne bis in idem*.

Conseguentemente, nella presente fattispecie, essendo intervenuta una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto (in realtà, per non aver commesso il fatto), il giudice contabile dovrebbe dichiarare il non luogo a provvedere per la sopravvenuta carenza di interesse.

Ciò in base all'art. 652 c.p.p., ritenuto di sicura applicazione nel giudizio per danno erariale.

Tale disposizione, inoltre, potrebbe trovare spazio nelle sole ipotesi (cui andrebbe ricondotta quella all'esame) di identità soggettiva e oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e sempreché quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova ex art. 530, comma 2, c.p.p. (circostanza, quest'ultima, che qui non ricorrerebbe).

Allo stesso modo, la tesi asseritamente posta dalla Procura a base del gravame incidentale (necessità di sanzionare anche la figura della mera esecutrice, alla luce del semplice dato fattuale/storico del mancato versamento di somme incassate per conto dell'Amministrazione pubblica), finirebbe per correlare, nella fattispecie *de qua*, la responsabilità a una sorta di ampliamento della nozione di responsabilità oggettiva e sulla scorta della considerazione che Cassani Denise ha maneggiato denaro pubblico. Parimenti, gli stralci delle testimonianze riportate in sede d'appello, avulse dal contesto dell'impianto probatorio che ingloba anche le altre testimonianze riportate in memoria, non potrebbero fondare, come per contro affermato dalla Procura, un giudizio di *"piena e perfetta contezza dell'intero sistema fraudolento dell'attività di riscossione"*.

In definitiva, la sentenza qui impugnata rispetterebbe nella sostanza un cardine del sistema e della civiltà giuridica, ovvero il principio del *ne bis in idem*, che non consentirebbe di assolvere un

soggetto per non aver commesso il fatto in sede penale e di condannarlo per i medesimi fatti in sede contabile.

Ciò non significherebbe automatismo e/o violazione del doppio binario di giurisdizione, ma semplicemente rispetto di un principio derivante da un'esigenza di ordine superiore di giustizia, in piena aderenza e concreta attuazione dei principi di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Tali principi non sarebbero stati osservati nella fattispecie *de qua*, alla luce delle "non-prove" che la Procura avrebbe sottoposto al vaglio del giudicante e della circostanza per cui l'organo requirente avrebbe dovuto contestare, in citazione, alla convenuta assolta nel processo penale, specifiche violazioni, qualora avesse ritenuto, alla luce del giudicato penale, ancora persistenti gli elementi per una responsabilità amministrativa (con riferimento tanto alla condotta quanto all'elemento psicologico), proponendo una connotazione e una valenza logico giuridica di illiceità, diversa e ulteriore rispetto al fatto penale già vagliato in quella sede.

Tutto ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie.

In conclusione, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale della Procura erariale, con conferma della decisione gravata nella parte prevedente il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di CASSANI Denise Federica Fredi e con oneri di spese di lite a carico del Comune di Camerata Picena.

6. La discussione del giudizio, originariamente prevista per il 10 ottobre 2024, è stata rinviata d'ufficio al 24 ottobre 2024.

In data 21 ottobre 2024, la Procura generale ha depositato la sentenza n. OMISSIS della Corte d'Appello di Milano, già richiamata nelle proprie conclusioni.

7. Con nota del 24 ottobre 2024, l'Avv. Maria Pina Blanco, per l'appellata incidentale Cassani, ha rappresentato l'impossibilità di presenziare all'udienza, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione.

8. Con ordinanza a verbale nell'udienza del 24 ottobre 2024, il Presidente del Collegio, rilevata la mancata comparizione dei difensori degli appellanti principali, sentito il Pubblico ministero, ha disposto il rinvio dei giudizi, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., fissando, per la discussione, la nuova udienza al 17 aprile 2025.

Tale ordinanza risulta essere stata comunicata dalla Segreteria della Sezione ai difensori dei sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia, nonché Cassani Denise in data 11 novembre 2024.

9. Alla pubblica udienza del 17 aprile 2025, non comparsi nuovamente gli appellanti principali, il P.M. ha insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore regionale, con riforma della sentenza impugnata nella parte relativa all'assoluzione della sig.ra CASSANI Denise Federica Fredi, concludendo come in atti.

L'Avv. Alessandro Lodato, su delega dell'Avv. Maria Pina Blanco, per la sig.ra Cassani Denise, ha insistito per il rigetto dell'appello incidentale, ribadendo la marginalità del ruolo della propria assistita, asseritamente sprovvista di poteri decisionali, e

rimarcando l'intervenuta assoluzione, in sede penale, della stessa.

Ha, dunque, invocato l'applicazione dell'art. 652 c.p.p.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va disposta, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.), la riunione degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate separatamente nei confronti della medesima sentenza.

2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., l'improcedibilità dell'appello principale proposto dai sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia.

Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che: *"Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio"*.

Nella fattispecie all'esame, gli appellanti principali non sono comparsi nemmeno all'odierna udienza, nonostante la comunicazione, avvenuta in data 11 novembre 2024 (con messaggio consegnato all'indirizzo pec dell'Avv. Marchetti, loro difensore), dell'ordinanza a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024, prevedente il rinvio dei giudizi ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

Il presente appello principale va, dunque, dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la definizione del giudizio con la decisione unicamente di una questione pregiudiziale, giustifica la compensazione delle spese del presente grado d'appello, nei confronti dei sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia. Ciò nella misura di 2/3 delle predette spese, dovendo il restante 1/3 essere posto a carico dell'appellata CASSANI Denise Federica Fredi, per quanto si dirà meglio in seguito.

3. Il Collegio è ora chiamato all'esame dell'**appello incidentale** proposto dalla Procura regionale per la Regione Marche avverso la sentenza n. 33/2023, nella parte in cui la stessa ha disposto l'assoluzione della sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi**.

L'appello merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.

A tal riguardo, giova osservare che il rigetto della pretesa erariale, già azionata nei confronti della sig.ra CASSANI, è stato statuito dal primo giudice sul presupposto dell'efficacia diretta e immediata, nel presente giudizio per danno erariale, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., della sentenza del Tribunale penale di Milano n. OMISSIS (irrevocabile per Cassani Denise dal 22 ottobre 2022) che ha assolto, con la formula "*per non aver commesso il fatto*", la Cassani dai reati di peculato e truffa, contestati nell'ambito del parallelo procedimento penale per gli stessi fatti qui in rilievo.

Il menzionato presupposto risulta, però, erroneo, in quanto basato, così come correttamente evidenziato dalla Procura appellante, su una fallace applicazione dell'art. 652 c.p.p.

Orbene, tale ultima disposizione prevede, al primo comma, che: "*La*

sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".

La disposizione riveste carattere eccezionale, in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (quello penale da un lato e quello civile o amministrativo per danno dall'altro, rispondenti a differenti finalità), risultandone allora preclusa l'estensione oltre i casi espressamente previsti (in termini, tra le altre, Corte conti, App. Sicilia, n. 11/2023; Cass., Sez. unite, n. 1768/2011).

La consolidata giurisprudenza contabile ha già osservato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 652 c.p.p. può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 312/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che <</a

richiamata previsione non introduce (...) alcun automatismo tra formula assolutoria adottata ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta, caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella statuizione del giudice penale (...)

È rimessa, quindi, al Giudice contabile la verifica in ordine a quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale: indagine che deve essere condotta integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza al fine di desumere gli elementi che evidenzino quale sia il fatto la cui sussistenza sia stata negata >> (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 159/2020).

E invero, "...in materia di danno erariale la sentenza penale definitiva di assoluzione può fare stato solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi e sempre che l'ente danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di partecipare al procedimento costituendosi parte civile, fermo restando, in ogni caso, che la liceità penale non può escludere l'eventuale illiceità contabile (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sent. n. 1768 del 2011; Corte dei conti, Sezione I, n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II, n. 325 del 2014, n. 347 del 2015, n. 26 del 2016; n. 876 del 2016; n. 270 del 2018; n. 371/2022). Pertanto, una cosa è l'accertamento in sede penale circa la sussistenza delle circostanze di fatto ovvero delle condotte sulle quali poggia l'imputazione, altro è che a detti elementi venga annesso rilievo causale in ambito erariale, giacché è proprio con

rilativo a tale secondo aspetto che la giurisdizione contabile non può subire alcun condizionamento dal pronunciamento penale ancorché assolutorio, ben potendo, infatti, verificarsi che una condotta ritenuta dal giudice penale inidonea a fondare il presupposto oggettivo del reato, sia al contrario considerata dal giudice contabile foriera di danno. In quest'ottica il giudice contabile può legittimamente vagliare, ancorché nel rispetto delle peculiarità che connotano il processo per responsabilità amministrativa in relazione all'esigenza di garantire l'integrità patrimoniale pubblica quale bene della vita meritevole di tutela giudiziale, i dati emergenti dalla sentenza penale alla stregua di possibili elementi di prova innominata, o atipica; ciò ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 94 e 95 c.g.c. e in considerazione del fatto che nell'ordinamento processuale vigente, sia esso civile che contabile alla luce dell'art. 94, comma 4, c.g.c., non esiste alcuna norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova" (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 647/2022).

L'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta, dunque, <<...alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa (Corte di cassazione n. 1339 del 5 giugno 1992). Infatti, pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali,

sussiste rispetto a quest'ultimi una pluriqualificazione giuridica (penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. L'identità di detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non integrano autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice, ma sono liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che assume per l'ordinamento nell'ambito del relativo giudizio. Ne consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. non possa prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale. In sostanza, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (cfr. ex plurimis Sezione I n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II n. 325 del 2014). Anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., il giudicato penale ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non altrettanto nell'ipotesi in cui

*l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato (Cass. n. 3376/2011, n. 5676/2010, n. 22883/2007). La disposizione impone, pertanto, al giudice contabile di verificare quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale; e la verifica non può che essere condotta, non diversamente che per qualunque altra pronuncia giudiziale, integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza>> (così Corte conti, Sez. III App., n. 357/2021, con riferimento al giudicato assolutorio penale per insussistenza del fatto, ma esprimente principi *a fortiori* validi anche per il giudicato assolutorio, come quello all'esame, per mancata commissione del fatto; id., Sez. II App., n. 132/2023).*

Nella fattispecie all'esame, proprio all'esito della verifica del concreto contenuto della decisione assolutoria penale, cui questo Collegio è tenuto in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, emerge chiaramente che la medesima decisione riposa sulla ritenuta natura meramente esecutiva delle mansioni svolte dalla Cassani, sulla marginalità del ruolo dalla stessa rivestito all'interno della Duomo, nonché sulla (ritenuta) assenza di dichiarazioni e conversazioni compromettenti, quali elementi che il giudice penale ha considerato acclarati all'esito dell'istruttoria penale (pagg. 36 e 37 della sentenza del Tribunale di Milano n. OMISSISO).

Nondimeno, come già rilevato da questa Sezione nella precedente

decisione n. 194/2023 (relativa ad altra vicenda, coinvolgente la sig.ra Cassani Denise, del tutto sovrapponibile alla presente e nell'ambito della quale la Cassani era stata condannata già in primo grado): <<La figura di "mera esecutrice" delle indicazioni e delle direttive che provenivano dal fratello (Cassani Diego) e dalla cognata (Braganti Mara), come ricostruita dal Giudice penale, se può aver fondato la decisione di estraneità alla vicenda delittuosa, non può considerarsi sufficiente ad escludere il concorso doloso nella causazione dell'evento dannoso e, soprattutto, delle sue conseguenze. L'ampio corredo probatorio ha dimostrato come l'appellante incidentale avesse piena e perfetta contezza dell'intero sistema fraudolento nell'attività di riscossione, e la diretta disponibilità delle provviste di denaro pubblico sui conti correnti postali dell'agente contabile ove queste confluivano. Le plurime dichiarazioni testimoniali dei collaboratori amministrativi (OMISSIS e OMISSIS come da s.i.t. del 27.3.2017; OMISSIS, come da s.i.t. del 28.3.2017) riscontrate dal contenuto esplicito delle comunicazioni telefoniche intercettate (del 4.4.2017 tra Braganti Mara Nadia e OMISSIS; del 4.4.2017 e del 5.4.2017 tra Braganti Mara Nadia e tale OMISSIS che, molto presumibilmente, era dipendente della Duomo GPA srl), debitamente valorizzate in sentenza, non sono smentite né elise dalle dichiarazioni richiamate nel gravame, volte a confermare la "marginalità" del ruolo assunto dalla Cassani Denise, sulla quale, al contrario, il Giudice penale ha puntato per l'assoluzione. Ancora una volta, risulta dirimente il

richiamo alla natura "contabile" della dedotta responsabilità, con la conseguenza che l'affidamento alla stessa Cassani Denise della gestione sia dei conti correnti postali sui quali erano incassati i tributi, sia del conto in cui tali provviste confluivano poi giornalmente, le ha consentito di "maneggiare" denaro pubblico in piena autonomia, almeno fino al 2015, quando in seguito all'aggravarsi della crisi societaria, la stessa è stata assoggettata alle direttive della cognata Braganti Mara.

Tuttavia, anche in tal ultimo periodo, la stessa "esecuzione" di scelte decisionali adottate dal fratello e dalla cognata appare sintomatica della piena consapevolezza dell'odierna appellante dei meccanismi fraudolenti adottati allo scopo di drenare le entrate pubbliche.

Correttamente i primi giudici hanno richiamato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche riportate nel decreto di sequestro preventivo del 4.7.2017 emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano ("OMISSIS dice che Denise ha il dente avvelenato con Mara, perché Mara chiede sempre a Denise di tirare su i soldi per i pagamenti ed inoltre le ha fatto aprire un conto dove depositare dei soldi da tenere per i pagamenti dei dipendenti mentre invece Mara continua a prelevare, quindi Denise si chiede a cosa è servito aprire questo conto se Mara continua a prendere", conversazione del 7.3.2017 tra OMISSIS, dipendente Duomo GPA srl, e OMISSIS, usufruttuario di parte del capitale sociale di Duomo GPA srl e membro dell'associazione ANACAP). In sede di ulteriore

intercettazione (interc. Prog. 22477 del 27/06/2017 tra Cassani Diego e OMISSIS si legge "Diego continua dicendo che OMISSIS ha avuto già dei riscontri favorevoli per la cordata ed attende le dichiarazioni di Denise e OMISSIS (i soci ndr); OMISSIS sarà un costo a carico della Duomo, mentre OMISSIS a carico dell'Anacap". D'altra parte, nella sentenza penale si legge che la teste OMISSIS, dipendente della Duomo GPA srl dal 2003 fino al 2018, ha confermato che Denise Cassani lavorava all'ufficio contabilità, che si occupava della cassa e dei rapporti con le banche, "ma nel senso che effettuava materialmente i pagamenti" e, tuttavia, poi precisa che l'ufficio contabilità "doveva registrare gli incassi, per poi fare le rendicontazioni mensili o trimestrali sulla base delle quali poi dovevano essere effettuati i pagamenti ai Comuni".

Nelle dichiarazioni rese da OMISSIS in data 14.11.2017, "ADR: Ho sentito parlare della MABRA Unipersonale Srl come società riconducibile alla DUOMO GPA ma non ho mai lavorato per la stessa. I miei referenti sono sempre stati CASSANI Diego e la sorella CASSANI Denise insieme alla Sig.ra BRAGANTI Mara".

Le risultanze probatorie confermano che l'organizzazione societaria è stata improntata, al di là delle cariche formali, a logiche familiari, con un sostanziale coinvolgimento di tutti i protagonisti, lambendo anche il marito di Denise Cassani (socio a sua volta della Duomo GPA), al quale sono stati attribuiti benefit costosi (interc. Prog. 10515 del 1.3.2017 riportata a pg. 89 della Relazione conclusiva del 10.6.2020 (Doc. 5). Proprio il meccanismo della "duplicazione" delle

posizioni debitorie poste in evidenza nella Relazione integrativa della GdF, sopra menzionata, non poteva sfuggire all'attenzione della socia addetta alla gestione dei conti.

A illuminare la connotazione "dolosa" della condotta in esame è, peraltro, la vicenda che ha colpito la società Mabra s.r.l., utilizzata per drenare denaro dalle casse della Duomo GPA. Anche in questo caso, è lo stesso Giudice penale ad evidenziare che "La maggior parte delle prestazioni che la MABRA erogò alla DUOMO GPA non risultarono essere giustificate. La società nel corso degli anni, quando le cose andavano bene, fu saccheggiata per mezzo di molteplici distrazioni e quanto riferito dal consulente tecnico della difesa, secondo cui le distrazioni rilevanti per lo stato di insolvenza avrebbero dovuto essere solo quelle successive al 2014, non deve essere condivisa, soprattutto perché nel caso di specie il cagionamento del dissesto è pacifico, poiché le cifre distratte erano tali da non potersi ritenere irrilevanti rispetto all'andamento della società per gli anni successivi. Avendo riguardo ai compensi degli amministratori, i quali risultavano, o deliberati ex post o deliberati in misura diversa rispetto a quanto poi di fatto gli amministratori presero; in ogni caso, si trattava di compensi del tutto incongrui con la reale situazione societaria".

Benché riferibili a comportamenti che solo indirettamente hanno inciso sulle fattispecie per cui è causa, le conclusioni assumono pregnanza proprio perché significative del pieno coinvolgimento della Cassani Denise – socia della MABRA Srl – nella co-gestione

delle due società e nella consapevole causazione degli eventi per cui è causa. L'omesso riversamento delle entrate comunali rappresenta, in definitiva, soltanto l'esito finale di una malagestio perpetrata per un arco temporale molto ampio, durante il quale nessuno (compresa Cassani Denise) ha posto in essere condotte alternative lecite atte a impedire l'evento dannoso o limitarne gli effetti dannosi, nella piena consapevolezza o accettando il rischio di compromettere il buon esito delle riscossioni, per effetto di attività palesemente captativa>> (così, testualmente, pagg. 37 e ss della richiamata sentenza n. 194/2023).

Dunque, gli elementi valorizzati dal giudice penale, se possono giustificare la decisione di estraneità della sig.ra Cassani rispetto alla specifica vicenda delittuosa contestata, nondimeno non escludono né elidono la diversa e distinta responsabilità contabile, connessa al maneggio/gestione di denaro pubblico, con la disponibilità di somme riscosse per conto dell'Ente pubblico e allo stesso non riversate (o riversate in maniera inferiore al dovuto), in attuazione del consolidato sistema "Cassani" (alterazione del sistema di gestione e rendicontazione delle somme riscosse per conto di una pluralità di Enti locali).

Quanto sopra esposto non integra alcuna paventata lesione del principio del *ne bis in idem*, attesa la già richiamata "pluriqualificazione" giuridica (penale e amministrativo contabile) dei fatti qui in rilievo, da indagarsi, nei due diversi ambiti (per l'appunto, quello penale e quello gius-contabile), con riferimento a

contestazioni, presupposti, elementi costitutivi degli illeciti e regole probatorie differenti, a loro volta riflesso delle differenti finalità sottese ai due giudizi (in ordine alla diversità delle regole probatorie cui soggiacciono i due giudizi e alle differenti finalità a essi sottese, vedasi, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 294/2024 e n. 242/2023).

In ogni caso, le valutazioni e conclusioni rese da questa Sezione nella richiamata decisione n. 194/2023 possono ritenersi sicuramente valide anche per l'odierno giudizio, attesa la sostanziale coincidenza del quadro probatorio che viene in rilievo nei due giudizi, siccome incentrato, nell'uno e nell'altro caso, su documentazione largamente sovrapponibile (così, ad es., per le dichiarazioni del marzo 2017 rese a SIT dai dipendenti della società Duomo, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, supportate dalle intercettazioni riportate anche nel decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Milano del 4 luglio 2017).

E invero, la richiamata documentazione, in gran parte riveniente dal parallelo procedimento penale e senza dubbio alcuno liberamente valutabile e utilizzabile dal giudice contabile (cfr. Corte conti, Sez. II app., n. 242/2023, resa con riferimento a vicenda del tutto analoga) attesta, in maniera inoppugnabile:

-il "maneggio", da parte della sig.ra Cassani, del denaro riveniente dalla riscossione delle somme di competenza (anche) del Comune di Camerata Picena, quale connesso alla "gestione" dei conti correnti postali sui quali erano incassati i tributi, nonché del conto

su cui tali provviste confluivano giornalmente;

-la consapevolezza, in capo alla stessa Cassani, del sistema truffaldino, utilizzato per drenare risorse pubbliche.

In particolare, quanto al profilo della gestione (espletata prima in piena autonomia e successivamente sotto le direttive della cognata Braganti), vengono in rilievo, tra le altre, le già richiamate dichiarazioni del 27 marzo 2017, con le quali la dipendente OMISSIS a precisa domanda circa la persona che aveva la possibilità di visionare e operare sui conti correnti della Duomo, sui quali confluivano direttamente i tributi comunali, ha chiaramente indicato in Cassani Denise la persona cui era demandata la *"gestione dei rapporti postali"*, nonché precisato che *<<..il rapporto che vi ho indicato era organizzato con "svuotamenti automatici giornalieri" a favore di un rapporto gestito direttamente dalla contabilità e/o da Cassani Denise; in tal modo giornalmente quest'ultima aveva esatta contezza dell'ammontare degli accrediti >>.*

Allo stesso modo, la dipendente OMISSIS, nelle dichiarazioni del 28 marzo 2017, ha attribuito alla Cassani l'accesso su tutti i conti, quale amministratrice del sistema, con la specificazione che *"negli ultimi due anni, quando si è acuita la crisi societaria, la sig.ra CASSANI Denise, a seguito di una riorganizzazione dei rispettivi ruoli, prendeva direttive dalla sig.ra BRAGANTI Mara, anche per lo svolgimento delle funzioni che fino ad allora erano state di sua competenza"*.

Infine, il dipendente OMISSIS, nelle dichiarazioni del 27 marzo

2017, ha confermato che, all'interno della Duomo, la Cassani si occupava di "questioni tributarie".

Le dichiarazioni sopra riportate, in ordine all'attività della Cassani di gestione delle somme rivenienti dalla riscossione dei tributi, sono riscontrate da puntuali intercettazioni telefoniche, come, ad es.:

-quella relativa alla telefonata del 4.4.2017, intercorsa tra Braganti e tale OMISSIS -probabilmente una dipendente della società (*"Mara dice che spera che ieri Denise non abbia fatto troppe confusioni con i pagamenti"*), riportata a pag. 13 del decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Milano del 30 giugno/3 luglio 2017;

-quella relativa alla telefonata del 5.4.2017, intercorsa tra Braganti e OMISSIS (*"OMISSIS dice che sta guardando i saldi, Mara dice che vuole guardare se stanno salendo e dice di aver detto a terza persona (Denise ndr) di girarli tutti su Milano ma la vorrebbe strozzare perché poi fa di testa sua e il fratello (Cassani Federico Diego ndr) vuole che lavori"*), riportata a pag. 13 del predetto decreto di sequestro;

-quella concernente la telefonata del 4.4.2017, intercorsa tra Braganti e OMISSIS, formalmente consulente della Duomo (*"Mara dice che Denise parte a inizio maggio e ha detto a Fredi che sarà opportuno avere la procura notarile della vendita dalla sorella. Mara dice che fino a 2-3 la contabilità era gestita da Denise ed OMISSIS e poi con l'arrivo di OMISSIS è intervenuta anche Mara perché c'erano cose che non andavano"*), riportata alle pagg. 57 e 58 della

relazione della Guardia di Finanza di Milano del 12 aprile 2017, prot. n. 229918.

A fronte di tanto, alcun rilievo può annettersi alle argomentazioni difensive dell'appellata Cassani, volte a far risaltare l'utilizzo (asseritamente) improprio, nelle citate dichiarazioni, dell'espressione "*gestione dei rapporti postali*", nonché, più in generale, la marginalità del proprio ruolo.

Trattasi, infatti, di argomentazioni che, in contrasto con le chiare emergenze di causa, sviliscono oltremodo il ruolo della Cassani e dell'Ufficio contabilità, presso il quale la stessa lavorava.

E infatti, la dipendente della Duomo, OMISSIS, ha sì dichiarato che "*Denise Cassani lavorava all'ufficio contabilità, si occupava della cassa e dei rapporti con le banche, ma nel senso che effettuava materialmente i pagamenti*", ma ha subito precisato che "*L'ufficio contabilità doveva registrare gli incassi, per poi fare le rendicontazioni mensili o trimestrali sulla base dei quali dovevano essere effettuati i pagamenti ai Comuni*" (così testualmente le dichiarazioni della predetta OMISSIS, riportate a pag. 26 della sentenza del Tribunale penale di Milano n OMISSIS).

Ciò in disparte il fatto che l'espressione "*gestione dei rapporti postali*" evoca una ben specifica situazione giuridica e/o fattuale.

In ogni caso, l'asserita marginalità del ruolo della Cassani all'interno della Duomo, come già visto, rappresenta circostanza che non elide, di per sé sola, la specifica responsabilità contabile qui in rilievo, incentrata sull'espletamento, da ritenersi qui acclarato per quanto

già visto, di un'attività di gestione/maneggio di risorse finanziarie pubbliche.

Allo stesso modo, la consapevolezza, in capo alla sig.ra Cassani, dell'attività di *mala gestio* (*alias*, di irregolarità nell'attività di riscossione e riversamento dei tributi locali) è confermata da una pluralità di elementi, presenti nel fascicolo di causa.

Ci si riferisce, tra l'altro, alle già riportate intercettazioni delle conversazioni intercorse, in data 4 e 5 aprile 2017, tra Braganti e tale OMISSIS.

Viene, poi, in rilievo l'intercettazione della conversazione telefonica avvenuta, il 7 marzo 2017, tra la sig.ra OMISSIS, dipendente della Duomo, ed il sig. OMISSIS, usufruttuario di parte del capitale sociale della Duomo medesima, già integralmente riportata a pag. 41 della presente sentenza.

Aggiungasi che le dichiarazioni rilasciate in data 28 marzo 2017 dalla dipendente OMISSIS fanno esplicito riferimento a modalità irregolari di gestione delle somme rivenienti dalle riscossioni effettuate per conto dei Comuni, tali da non poter ragionevolmente sfuggire alle persone, come la Cassani, addette alla gestione dei relativi conti.

Esse, infatti, rimarcano che <<..Soprattutto nell'ultimo anno e mezzo/due anni della mia collaborazione presso la Duomo a decorrere dal quale individuo il periodo di crisi societaria, vi era una commistione nella gestione del conto corrente "padre" nel senso che questo veniva utilizzato per far fronte alle urgenze cui ho fatto

sopra riferimento, indipendentemente dalla specificità della provvista, più semplicemente venivano utilizzate le riscossioni dei tributi di un Comune per definire le urgenze relative ad un altro Comune>>.

In definitiva e più in generale, risulta difficile ipotizzare, in termini razionali, la non consapevolezza del cd. sistema Cassani in capo all'odierna appellata.

Ciò alla luce delle specifiche e peculiari modalità di realizzazione di tale sistema (assenza di conti specificatamente dedicati a ogni singolo Comune, svuotamento periodico dei conti su cui confluivano i tributi locali in favore di un conto "padre" della società, utilizzato, all'insegna della più totale confusione e promiscuità contabile, per "riequilibrare" le posizioni tra i diversi Comuni, continui drenaggi di risorse verso la Mabra srl, di cui la Cassani era socia) e della circostanza per cui la Cassani ha pacificamente operato sui predetti conti.

In tale contesto, la stessa adesione "supina" e incondizionata della Cassani alle direttive della cognata Braganti (dopo il periodo di gestione effettuata in completa autonomia), rappresenta, a ben vedere, ulteriore elemento sintomatico della predetta consapevolezza, non sussistendo alcun obbligo di darvi esecuzione.

Resta allora confermato il dato della gestione/maneggio, anche da parte della sig.ra Cassani, di risorse pubbliche, con la consapevolezza delle modalità "irregolari" di tale gestione.

Tale dato risulta del tutto idoneo a integrare la specifica

responsabilità, di natura contabile, addebitata in questa sede alla sig.ra Cassani, se letto in correlazione con il fatto oggettivo del mancato, integrale riversamento al Comune di Camerata Picena delle somme riscosse dalla società concessionaria (con riferimento al terzo e quarto trimestre 2016 e all'esercizio 2017) ovvero del riversamento in misura inferiore al dovuto (in relazione al periodo 2014/2017).

Sul punto, va rimarcato che il fatto del mancato riversamento (totale o parziale) è stato incontestabilmente accertato dalla Sezione territoriale e dallo stesso giudice penale nelle sentenze pronunciate a carico della soc. Duomo e dei coniugi Cassani Federico e Braganti Mara Nadia.

Il medesimo dato emerge, altresì, dalla documentazione di provenienza comunale, ovvero la documentazione predisposta in sede di ammissione al passivo della società (trasmessa alla Procura regionale con nota del 31 luglio 2018, prot. n. 4541), la quale, peraltro, non tiene conto delle differenze, per il periodo 2014-2017, tra il riscosso e quanto spettante all'Ente, della cui esistenza si è preso contezza solo all'esito delle indagini penali.

Deve, inoltre, sottolinearsi che la responsabilità contabile qui in rilievo (indagabile secondo il rito del giudizio di responsabilità amministrativa, a norma dell'art. 148, commi 5 e 6, c.g.c.; in termini, Corte conti, Sez. I, n. 281/2018), si affianca a quella della società concessionaria del servizio di riscossione (nel caso di specie, la società Duomo) e degli altri agenti contabili (i coniugi Cassani),

in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dagli artt. 178 e ss. del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'odierna appellata, ingerendosi di fatto nella gestione/maneggio di denaro pubblico, ha, infatti, assunto un ruolo determinante nella causazione del danno erariale da mancata entrata, quale "agente contabile di fatto".

La giurisprudenza contabile ha già chiarito che tale espressione, pur se evocativa di una relazione di tipo materiale, deve intendersi nell'accezione di disponibilità giuridica del pubblico denaro, nel senso di poterne disporre senza l'intermediazione di altri uffici o soggetti, a prescindere dalla *"fisica detenzione del bene nummario, trattandosi di disponibilità specifica, ossia riferita a somme di denaro determinate e individuate nella loro materiale consistenza"* (Corte conti, Sez. II App., n. 112/2023).

È stato anche specificato che la locuzione "maneggio" di denaro deve essere latamente intesa, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne direttamente (Corte conti, Sez. I, n. 324/2008).

Conseguentemente, l'agente contabile (di fatto e di diritto), gravato

dell'obbligazione restitutoria, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che le mancanze o la diminuzione del denaro sono avvenute per causa di forza maggiore o per fatti a egli non imputabili e non per propria negligenza (art. 194, commi 1 e 2, r.d. n. 827/1924).

In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023, n. 134/2023 e n. 146/2021; id., Sez. I App., n. 281/2018; id., Sez. III App., n. 310/2018).

Nel caso di specie, essendo mancata, pur a fronte dell'omesso riversamento (integrale o parziale) dei tributi riscossi per conto dell'Ente, ogni prova "liberatoria" da parte della sig.ra Cassani, va affermata la responsabilità della stessa per il danno patito dal Comune.

Tale danno va determinato nel complessivo importo di **euro 26.250,51**, quantificato dalla Procura contabile con le modalità puntualmente indicate nella parte in fatto della presente decisione, da ritenersi del tutto condivisibili e razionali, anche perché basate sui dati oggettivi risultanti dalla documentazione comunale (come le richieste di insinuazione al passivo della società Duomo e i rendiconti comunali) e comunque in alcun modo contestate in questa sede dall'appellata Cassani.

Pertanto, le modalità in questione sono state riconosciute corrette dalla Sezione territoriale nella statuizione, oramai intangibile, adottata nei confronti della Duomo srl. e dei coniugi Cassani.

In ogni caso, la responsabilità della sig.ra **CASSANI Denise**

Federica Fredi riveste carattere solidale con quella (non contestabile in questa sede, in quanto oramai coperta dal giudicato), della società Duomo srl in fallimento e dei sigg.ri CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara Nadia, trattandosi di una ipotesi di compartecipazione dolosa alla causazione del danno ex art. 1, comma 1-quater, legge 20/94.

A tale ultimo riguardo, deve essere ribadito che la gestione/maneggio, da parte della sig.ra CASSANI, di denaro pubblico, nella piena consapevolezza delle modalità illecite della stessa (dato da ritenersi acclarato per quanto sopra esposto) vale a far risaltare la connotazione dolosa della relativa condotta.

D'altro canto, la giurisprudenza contabile si è già espressa per la sussistenza di responsabilità solidale in fattispecie, come quella all'esame, di responsabilità contabile nella quale il danno (l'ammanco) è conseguenza di una condotta dolosa riferibile a tutti i soggetti (agenti contabili, di fatto e di diritto) che vi hanno concorso (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023, richiamante Corte conti, Sez. I app., n. 281/2018).

4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello incidentale proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza n. 33/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche va accolto e, per l'effetto, la sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi** va condannata al pagamento, in favore del Comune di Camerata Picena e in solido con la **soc. DUOMO GPA srl in fallimento**, il sig. **CASSANI Diego Federico** e la sig.ra **BRAGANTI Mara**

Nadia, della somma complessiva di **euro 26.250,51**, oltre rivalutazione monetaria (dalle date in cui erano dovuti i singoli versamenti dei tributi al Comune e sino a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado) e interessi legali sulla somma così rivalutata (dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo).

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., l'accoglimento dell'appello comporta:

-la condanna della sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi** al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in solido con la **soc. DUOMO GPA srl in fallimento**, il sig. **CASSANI Diego Federico** e la sig.ra **BRAGANTI Mara Nadia**;

-la condanna della sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi** al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, come quantificate nella parte dispositiva della presente decisione, nella misura di 1/3 delle stesse (mentre i restanti 2/3 sono oggetto della compensazione già statuita nei confronti del **sig. CASSANI Diego Federico** e della sig.ra **BRAGANTI Mara Nadia**).

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-RIUNISCE gli appelli proposti dai sigg.ri **CASSANI Diego Federico** e **BRAGANTI Mara Nadia** e dalla **Procura regionale** avverso la sentenza n. 33/2023 della Sezione giurisdizionale per la

Regione Marche;

-DICHIARA l'improcedibilità dell'appello principale proposto dai

sigg.ri **CASSANI Diego Federico e BRAGANTI Mara Nadia**

avverso la sentenza n. 33/2023 della Sezione giurisdizionale per la

Regione Marche;

-COMPENSA, nei confronti dei sig.ri **CASSANI Diego Federico e**

BRAGANTI Mara Nadia, le spese relative al presente grado di

giudizio, nella misura di 2/3 delle spese complessive e, dunque,

nella misura di euro 330,66 (TRECENTOTRENTA/66);

-ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dalla **Procura**

regionale per le Marche avverso la sentenza n. 33/2023 della

Sezione giurisdizionale per la Regione Marche e, per l'effetto:

-CONDANNA la sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi** al

pagamento, in favore del **Comune di Camerata Picena** e in solido

con la **soc. DUOMO GPA srl in fallimento**, il sig. **CASSANI Diego**

Federico e la sig.ra **BRAGANTI Mara Nadia**, della somma

complessiva di **euro 26.250,51**, oltre rivalutazione monetaria

(dalle date in cui erano dovuti i singoli versamenti dei tributi al

Comune e sino a quella di pubblicazione della sentenza di primo

grado) e interessi legali sulla somma così rivalutata (dalla data di

pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all'effettivo

soddisfo);

-CONDANNA la sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi** al

pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in solido con la

soc. DUOMO GPA srl in fallimento, il sig. **CASSANI Diego**

Federico e la sig.ra BRAGANTI Mara Nadia;

-CONDANNA la sig.ra **CASSANI Denise Federica Fredi** al

pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio nella

misura di $1/3$ delle spese complessive e, dunque, nella misura di

euro 165,33 (CENTOESSANTACINQUE/33).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile

2025.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO)

(dott.ssa Rita LORETO)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 MAGGIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO